



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 14 aprile 2017

Protocollo: 45322/R.U.

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e  
Interprovinciale dell' Agenzia delle Dogane e  
dei Monopoli

LORO S E D I

Agli Uffici delle Dogane

LORO S E D I

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

S E D E

Alla Direzione Centrale Relazioni  
Internazionali

S E D E

Alla Direzione Centrale Tecnologie per  
l'innovazione

S E D E

**OGGETTO:** Accordo di partenariato strategico (SPA) tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016. Conseguenze sull'Accordo economico e commerciale globale (CETA) UE/Canada.

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L – 89 del 1° aprile 2017 è stato pubblicato un Avviso concernente l'applicazione provvisoria, a partire dalla data del 1° aprile 2017, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo di partenariato strategico (SPA) tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra. In base all'articolo 3 della decisione del Consiglio del 28 ottobre 2016, l'applicazione provvisoria concerne le seguenti parti dell'accordo, riguardanti materie di competenza dell'UE, incluse

quelle per la definizione e l'attuazione di politica estera e di sicurezza comune ed escluse quelle di rilevanza commerciale:

- titolo I – art. 1 (Carta ONU);
- titolo II - art. 2 (diritti umani);
- titolo III – art. 4, paragrafo 1 (piccole armi), art. 5 (Corte internazionale di giustizia) e art. 7, lett. b (gestione crisi);
- titolo IV – art. 9 (dialogo), art. 10, paragrafi 2 e 3 (commercio globale e cooperazione doganale), art. 12, paragrafi 4, 5, 10 (sviluppo sostenibile), art. 14 (dialogo e cooperazione), 15 (ricerca e innovazione), 16 (cultura), 17 (protezione civile), art. 12, paragrafi 6, 7, 8, 9 (energia, ambiente e clima), art. 13 (dialogo con altre aree con limitazione alle questioni per le quali l'UE ha esercitato le sue competenze interne);
- titolo V – art. 23, paragrafo 2 (viaggi senza visti);
- titolo VI – artt. 26, 27, 28 (dialogo politico);
- titolo VII – artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 (con limitazione alle sole disposizioni finalizzate a garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo).

**Per quanto concerne, invece, l'Accordo economico e commerciale globale (CETA) pubblicato nella GU dell'Unione Europea serie L 11 del 14 gennaio 2017, si pone in evidenza che le relative norme di origine recate dal Protocollo origine – pag. 465 e segg. dell'accordo, Allegato 1 – tolleranza tessili - Allegato 2 – modello di dichiarazione di origine – Allegato 3 – modello di dichiarazione del fornitore – Allegato 4 – Ceuta e Melilla – Allegato 5 – regole di origine per prodotto - non sono ancora entrate in applicazione provvisoria.**

Al riguardo, si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che la Commissione Europea, con il documento TAXUD/B4/Ares(2016)7447376 del 12 dicembre 2016, ha previsto che il nuovo sistema degli esportatori registrati (REX) sia applicabile non solo entro l'ambito SPG, ma anche entro il contesto CETA dagli esportatori comunitari per le esportazioni di merci verso il Canada. In conseguenza, quando si renderà applicabile il predetto Protocollo origine, gli esportatori UE dovranno

utilizzare il citato sistema REX per l'emissione delle dichiarazioni di origine in forma elettronica. **E' opportuno far rilevare, ad ogni buon fine, che le disposizioni relative al sistema REX (contenute nel Regolamento di esecuzione UE 2447/2015) prevedono che nel periodo transitorio , decorrente dal 1° gennaio 2017, e fino alla entrata in funzione a regime del nuovo sistema , siano pienamente applicabili le procedure relative agli esportatori autorizzati dalle autorità doganali degli Stati membri, fra le quali anche l'utilizzo – ai fini di prova del carattere originario dei prodotti UE – della dichiarazione su fattura il cui testo figura nell'allegato 22-09 del citato Regolamento di esecuzione.**

Sarà cura della scrivente fornire ulteriori comunicazioni e istruzioni non appena sarà pubblicato analogo avviso di applicazione provvisoria con riguardo all'Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra Unione Europea e Canada.

*Il Direttore Centrale*  
Dott.ssa Cinzia Bricca  
**Firmato digitalmente**